COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Comunicazioni del presidente:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (3907);

Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163);

PAG.

Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* .. 7, 9, 10, 12, 15, 17 18, 20, 24, 25, 26, 28

Andreis Sergio ... 5, 7, 9, 15, 20, 23, 24, 26, 28

Cederna Antonio 11

Cerutti Giuseppe 8, 28

Ciabarri Vincenzo 12, 15

Curci Francesco, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 9, 15, 17, 20, 24, 26, 28

D'Angelo Guido 23

Galli Giancarlo 8, 17, 23

Martuscelli Paolo, *Relatore* 8, 15, 17 18, 20, 24, 26, 28

Mazza Dino 12, 28

Medri Giorgio 12, 15, 23

Serafini Massimo 24

Tarabini Eugenio 11, 23, 25, 26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

DINO MAZZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento i deputati Rocelli, Alborghetti, Rosa Filippini e Mundo sono sostituiti rispettivamente, dai deputati Tarabini, Ciabarri, Andreis e Cardetti.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della Commissione trasporti mi ha preannunciato un'iniziativa della Commissione stessa volta a richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione a Commissioni riunite del provvedimento in tema di metropolitane leggere, assegnato alla Commissione ambiente per il parere rinforzato. Ritengo che tale iniziativa non possa che essere considerata favorevolmente dalla nostra Commissione.

Comunico altresì che la proposta di legge Anna Maria Serafini ed altri, n. 3308, assegnata alla Commissione ambiente, sarà abbinata ai progetti di legge in tema di parchi naturali.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3907); Occhetto ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2163); Capria ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989; e dei deputati Occhetto ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana »; Capria ed altri: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 ».

Riprendiamo la discussione del testo unificato.

Gli onorevoli Donati e Andreis hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*ter.*

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Gli enti e le amministrazioni proponenti il piano-programma, di cui all'articolo 2 della presente legge, il piano di ricostruzione e sviluppo economico, di cui all'articolo 3, nonché il piano di bacino di difesa del suolo e delle acque, consegnano, unitamente ai progetti, lo studio di impatto ambientale ad essi riferito, come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e successive norme integrative pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1989.

2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della commissione istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988,n. 67, valuta gli studi di impatto ambientale ed emette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successiva normativa di esecuzione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, nonché dalle norme integrative pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989, il giudizio di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente stabilisce l'elenco delle opere i cui progetti esecutivi debbono essere sottoposti a specifico bilancio di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successiva normativa esecutiva.

3. Il Ministro dell'ambiente riporta i propri giudizi di compatibilità ambientale nell'ambito dell'autorità di bacino. Il parere del Ministro dell'ambiente è vincolante ai fini dell'approvazione del piano di bacino.

3. 04.

Gli onorevoli Cerutti e Galli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*ter.*

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino di cui al precedente articolo 2 e dal piano di ricostruzione e di sviluppo economico di cui al precedente articolo 3, la regione predispone, unitamente alle proposte, gli studi di impatto ambientale ad essi riferiti.

2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, formula all'autorità di bacino e al Consiglio dei ministri il giudizio di compatibilità ambientale sui programmi di cui al comma 1, nonché l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e successive norme integrative.

3. 05.

Il relatore, onorevole Martuscelli, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*ter.*

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino di cui al precedente articolo 2 e dal piano di ricostruzione e di sviluppo economico di cui al precedente articolo 3, la regione predispone, unitamente alle proposte, gli studi di impatto ambientale ad essi riferiti.

2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, formula ai fini delle successive deliberazioni dell'autorità di bacino e del Consiglio dei ministri il giu-

dizio di compatibilità ambientale sui programmi di cui al comma 1, nonché l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e successive norme integrative. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Ferma restando la competenza dello Stato in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e successive norme integrative, il procedimento di valutazione di impatto ambientale per le ulteriori opere ed interventi definiti ai sensi del precedente comma, avverrà a cura della regione Lombardia, intendendosi sostituito il Ministro dell'ambiente con il presidente della giunta regionale della Lombardia e garantendo comunque la partecipazione al procedimento di almeno un rappresentante del predetto Ministero.

3. 06.

SERGIO ANDREIS. Prima di intervenire sugli articoli aggiuntivi concernenti la valutazione di impatto ambientale, preannuncio che ho presentato, come contributo al prosieguo della discussione, 40 emendamenti ai successivi articoli, che prego gli uffici di distribuire ai colleghi. Mi riservo inoltre di presentare ulteriori emendamenti anche sui testi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni per il parere.

Con l'articolo aggiuntivo 3. 04 che proponiamo, intendiamo affrontare – così come dovrebbe essere fatto, stante la normativa limitata presente nel nostro ordinamento – il problema della valutazione di impatto ambientale. Preciso subito che, dal nostro punto di vista, il testo che abbiamo presentato, suddiviso in tre commi, è lontano dall'essere quello che dovrebbe e potrebbe essere. Tuttavia, abbiamo tenuto conto delle discussioni svoltesi in sede di Comitato ristretto al fine di rispettare la normativa in vigore.

Premetto che, come di consueto, i verdi, gli ambientalisti, su un tema così delicato come quello in esame, non avanzano richieste esagerate o utopistiche, ma chiedono, innanzitutto, che il nostro paese si adegui alle direttive comunitarie vigenti. I colleghi sanno che l'Italia è inadempiente rispetto alle scadenze di recepimento della direttiva comunitaria sulla valutazione d'impatto ambientale. E questo fatto mi offre l'occasione per chiedere che la nostra Commissione faccia il suo dovere nel pretendere che il Governo presenti, finalmente, il disegno di legge di recepimento di quella direttiva. È inutile, infatti, parlare dell'Europa e del mercato unico quando poi di queste due realtà si prendono in considerazione soltanto quegli aspetti a fortissimo impatto ambientale negativo e non si vuole attingere alle esperienze, già realizzate o in parte allo studio, di altri Governi della Comunità, che consentirebbero un'integrazione europea anche per quanto riguarda le politiche di compatibilità ambientale.

Noi abbiamo formulato il nostro articolo aggiuntivo sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e successive norme integrative. Abbiamo anche acceduto ad una richiesta dei colleghi della maggioranza che, per quanto ci riguarda, in modo incomprensibile, continuano ad insistere per limitare, attraverso i loro emendamenti (sui quali tornerò in un intervento successivo), l'effetto della valutazione di impatto ambientale. Questo progetto di legge, infatti, raggiunge uno stanziamento di tutto rispetto, comportando una cifra – ove si sommino i 2.400 miliardi per la Valtellina e le zone adiacenti, i 100 miliardi per la provincia di Novara, i 600 miliardi di residui ANAS per la viabilità, e le somme destinate ad incentivi, defiscalizzazioni e crediti agevolati – di 3.500 – 4.000 miliardi.

Interventi da compiere per somme di tale portata necessariamente hanno un impatto ambientale rilevante, e quindi dovrebbero essere sottoposti alle procedure previste al riguardo in sede comunitaria o quanto meno – visto che la direttiva CEE non è stata recepita per intero dalla nostra legislazione – alle norme in

vigore. È proprio questo il senso del nostro articolo aggiuntivo.

Accedendo alle richieste della maggioranza, abbiamo compiuto un lavoro istruttorio con la commissione già istituita presso il Ministero dell'ambiente, che si è detto disponibile ed in grado, sotto il profilo tecnico, di elaborare la valutazione di impatto ambientale sull'insieme degli interventi previsti. Abbiamo anche accettato di includere l'insieme degli interventi e non le singole opere; ciò anche perché – come diceva in altra occasione la collega Donati – non sottoponendo alla valutazione di impatto ambientale il complesso degli interventi si rischia di non considerare l'effetto sinergico che le singole opere possono avere sul territorio: infatti, singole opere ad impatto ambientale potenzialmente non negativo; qualora vengano ad assommarsi tra di loro, possono produrre – come altre esperienze già fatte ci insegnano – un impatto ambientale devastante sul territorio.

Abbiamo dunque registrato disponibilità da parte della commissione operante presso il Ministero dell'ambiente che, se non erro, ha anche comunicato, per iscritto, di essere in grado di elaborare la valutazione di impatto ambientale sull'insieme degli interventi da finanziare con il progetto di legge in discussione: perciò, il timore di perdere tempo con la predisposizione di questa valutazione è infondato.

Riteniamo poi (non in base alla nostra opinione, ma perché lo prevede la normativa in vigore, per cui non facciamo altro che chiedere il rispetto delle leggi di questa Repubblica) che il parere del ministro dell'ambiente non possa che essere vincolante, perché altrimenti esso costituirebbe semplicemente un esercizio intellettuale. Perciò, o quanto il ministro dell'ambiente dice – tramite la commissione istituita presso la sua amministrazione – viene tenuto in debito conto dagli organismi che devono poi decidere, o ci pare che sia inutile inserire nel testo della legge il riferimento alla valutazione di impatto ambientale, che, così come ci sembra venga proposta dai colleghi della maggioranza, verrebbe ad avere semplicemente un effetto cosmetico nell'articolato che stiamo discutendo.

Né siamo d'accordo a giocare sulle terminologie (reazione d'impatto ambientale, piuttosto che bilancio di impatto ambientale, piuttosto che studio di fattibilità ambientale), perché esse hanno un loro preciso significato. Se leggiamo la direttiva comunitaria, esaminando le varie fasi attraverso le quali si sviluppa l'elaborazione della valutazione di impatto ambientale ci rendiamo conto che le terminologie hanno un diverso significato.

Per questi motivi, riteniamo che l'articolo aggiuntivo 3-*ter* non possa essere fatto di fumo negli occhi, ma debba contenere elementi seri, e quindi la previsione del parere vincolante da parte del ministro dell'ambiente, cioè dell'unica amministrazione del nostro paese che è in grado di pronunciarsi sulla materia in oggetto, perché si è data adeguati strumenti tecnici ed ha istituito una commissione tecnica che già sta compiendo valutazioni di impatto ambientale.

Voglio ricordare che, nonostante da anni gli assessori della giunta regionale della Lombardia affermino che la legge regionale è pronta, questa regione – con anni di ritardo ed inadempienza rispetto ai termini comunitari – non ha ancora (come del resto le altre amministrazioni regionali italiane) una propria legge in tema di valutazione di impatto ambientale. Perciò ci sembra capzioso voler delegare a questa regione delle valutazioni, per una parte piccola o grande, a seconda delle diverse versioni dell'articolo aggiuntivo proposto dalla maggioranza: mi pare, al riguardo, che siamo giunti a quattro diverse versioni, e quindi la prego, signor presidente, di voler fare un po' di chiarezza in proposito quando avrò terminato il mio intervento, perché non si può lavorare appunto su quattro testi differenti, due dei quali presentati solo all'ultimo momento, questa mattina.

PRESIDENTE. Mentre lei stava svolgendo il suo intervento, onorevole Andreis, abbiamo enucleato due versioni dell'articolo aggiuntivo 3-*ter*, riferite, rispettivamente, alla maggioranza ed al gruppo verde.

SERGIO ANDREIS. Le versioni dell'articolo aggiuntivo presentate dalla maggioranza soffrono tutte di questa tentazione: ma su di esse mi riservo di intervenire più tardi, volendo ora illustrare il nostro articolo aggiuntivo.

Esso è composto di tre commi. Il primo dispone che gli enti e le amministrazioni proponenti il piano-programma di cui all'articolo 2 del testo in esame, ma non solo questo piano (proprio per evitare la mancanza di analisi sull'effetto sinergico delle varie opere, di cui prima parlavo), bensì anche il piano di ricostruzione e sviluppo economico, previsto dall'articolo 3, nonché il piano di bacino di difesa del suolo e delle acque (e qui vi è un richiamo al collegamento con la legge n. 183 del 1989) devono consegnare, insieme con i progetti, uno studio di impatto ambientale, da una parte per facilitare il successivo lavoro della commissione ministeriale, e dall'altra per produrre uno sdoppiamento di funzioni tra i presentatori degli studi di impatto ambientale (cioè gli enti proponenti) e la commissione che deve decidere.

Infatti – come dirò poi parlando del terzo comma di questo articolo aggiuntivo – noi riteniamo che la previsione di un parere vincolante da parte del ministro dell'ambiente costituisca elemento irrinunciabile per una seria valutazione di impatto ambientale.

Le procedure di cui al primo comma sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, integrato dalle successive modifiche apportate in questo settore negli anni successivi: in particolare, mi riferisco a quelle pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989.

Il secondo comma del nostro articolo aggiuntivo si richiama direttamente alla commissione tecnica che sta curando le valutazioni d'impatto ambientale presso il ministro e che è l'unico organismo – istituito con il comma 5 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 – in qualche modo legittimato a portare avanti la valutazione di impatto ambientale. Ricordo che il direttore del competente servizio del ministero non ha solo dichiarato la disponibilità, ma ha anche dimostrato l'interesse a svolgere questo lavoro entro breve tempo. Al riguardo, si è parlato di 120 giorni, anche se il periodo medio impiegato finora per valutazioni talvolta complesse è stato di 90 giorni: comunque, si tratta di un'operazione che dovrebbe richiedere un arco di tempo non superiore a 120 giorni.

Secondo il comma 2 del nostro testo, effettuata la valutazione di impatto ambientale del piano-programma, del piano di ricostruzione e sviluppo economico e del piano di bacino di difesa del suolo, la Commissione, sulla base dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successiva normativa di esecuzione, prevista sempre dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, nonché dalle norme integrative pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989, emette il giudizio di compatibilità ambientale. Cioè, indica gli interventi che – all'interno di un'analisi complessiva e sinergica del piano programma, del piano di ricostruzione e sviluppo economico e del piano di bacino di difesa del suolo e delle acque – sono ambientalmente compatibili e quelli che tali non sono. In base a questo giudizio il ministro stabilisce – così recita il comma 2 del nostro testo – l'elenco delle opere i cui progetti esecutivi (questa è una disposizione che manca nell'articolo aggiuntivo presentato dalla maggioranza) debbono essere sottoposti a specifico bilancio di impatto ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successiva normativa di esecuzione (non, quindi, semplicemente in accoglimento di un desiderio degli ambientalisti).

Ora, il comma 3 del nostro articolo aggiuntivo – e questa è la differenza maggiore rispetto alla proposta della

maggioranza – stabilisce che il parere del ministro dell'ambiente deve essere vincolante ai fini dell'approvazione del piano di bacino. E ciò perché, se così non fosse, ci troveremmo di fronte ad una presa in giro, in quanto si darebbe vita semplicemente ad uno studio in carta patinata, con una meravigliosa copertina, come quello, ad esempio, pubblicato in Lombardia su quella « perversione » che è il piano « Malpensa 2000 » o come il piano regionale di risanamento delle acque: si tratta, cioè, di studi dei quali non si tiene mai conto nella realizzazione delle opere. Quindi, a nostro avviso, rendere vincolante il parere del ministro dell'ambiente è l'unico modo per non fare della « cosmesi » ambientalista.

Peraltro, ai fini dell'organizzazione dei lavori ed anche per non perdere tempo, abbiamo previsto la presentazione, da parte del ministro, dei propri giudizi di compatibilità ambientale nell'ambito dell'autorità di bacino, che noi abbiamo identificato – mi pare che ciò sia stato già recepito nel testo in esame – come l'autorità che deve coordinare non solo gli interventi di risanamento del suolo e delle acque, ma anche quelli che hanno un impatto sulla situazione del suolo e delle acque nel bacino del Po, come previsto dalla legge n. 183 del maggio di quest'anno.

GIANCARLO GALLI. Faccio presente che le osservazioni formulate dall'onorevole Andreis sono recepite al 99 per cento dal testo della maggioranza. Con la collega Donati era stata raggiunta un'intesa nel senso di applicare, in sede di attuazione del giudizio di compatibilità ambientale, le norme esistenti, cioè la legge n. 349 del 1986 ed il decreto del Presidente del Consiglio n. 377 del 1988; e si era concordato che tale intesa riguardasse i due programmi per la difesa del suolo e delle acque e per la ricostruzione e lo sviluppo economico.

Inoltre, il testo presentato da me e dal collega Cerutti contiene l'elenco delle opere da assoggettare a giudizio di compatibilità ambientale: quindi, non è vero che tale aspetto venga tralasciato. La regione ha il compito di predisporre gli studi e la commissione ministeriale quello di formulare il giudizio che il ministro esporrà all'autorità di bacino ed al Consiglio dei ministri. Questo parere è vincolante salvo il caso, previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, di contrasto fra ministri: in tale ipotesi, il giudizio è rimesso al Consiglio dei ministri. Quindi, il nostro testo è perfettamente coerente con l'intesa raggiunta con la collega Donati.

GIUSEPPE CERUTTI. Il testo del relatore recepisce le indicazioni dell'articolo aggiuntivo 3. 05 presentato da me e dal collega Galli che, pertanto, ritiriamo.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Desidero precisare che la previsione di un parere vincolante da parte del ministro dell'ambiente, illustrata dal collega Andreis, è chiaramente non corretta ed incostituzionale perché il titolare di un dicastero non può vincolare il Consiglio dei ministri: si tratterebbe quasi di un veto. Sono perciò contrario all'articolo aggiuntivo 3.04.

Ritengo di aver compiuto, insieme con i colleghi, il massimo sforzo per cercare di accogliere le giuste richieste del gruppo verde. Infatti, nel primo comma si fa riferimento agli « interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino », quindi, in sostanza si richiamano il piano di ricostruzione e di sviluppo ed il sistema idraulico. Quanto al comma 2, il nostro testo stabilisce che il ministro « formula » (il testo dei colleghi Donati e Andreis usa il verbo « valuta ») « ai fini delle successive deliberazioni dell'autorità di bacino e del Consiglio dei ministri il giudizio di compatibilità ambientale sui programmi di cui al comma 1, nonché l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e successive norme integrative. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

Infine, faccio presente che intendo riformulare l'articolo aggiuntivo 3. 06, nel senso di sopprimere il comma 3.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, poiché so che il Ministero dell'ambiente ci ha inviato un documento sulla questione specifica della valutazione di impatto ambientale, vorrei che esso venisse acquisito agli atti e che lei ne desse comunicazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Posso solo informare la Commissione del fatto che ci è stato inviato questo documento che, del resto, ho già provveduto a distribuire ai colleghi dell'ufficio di presidenza.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con le valutazioni fatte dal relatore, ed esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.04 presentato dagli onorevoli Donati e Andreis; sono invece favorevole all'articolo aggiuntivo 3.06 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Donati e Andreis 3.04.

SERGIO ANDREIS. Userò l'occasione offertami da questa dichiarazione di voto per chiarire quanto non sono forse riuscito a spiegare prima, circa le differenze tra il nostro articolo aggiuntivo e quello presentato dal relatore.

L'onorevole Martuscelli sostiene che è o sarebbe incostituzionale prevedere esplicitamente un parere vincolante da parte del ministro dell'ambiente. Il relatore però dovrebbe spiegarci allora come mai, secondo la sua impostazione, sarebbe incostituzionale un tale parere mentre non sembra esserlo il fatto che una norma della Repubblica (cioè quella concernente la valutazione di impatto ambientale) non venga in realtà applicata.

Infatti, onorevoli colleghi, sappiamo come andrà a finire, perché l'abbiamo già visto, e non si tratta quindi di fare il processo alle intenzioni: ciò dicendo, spiego anche il tipo di votazione che il nostro gruppo farà su questo articolo aggiuntivo.

Se la valutazione di impatto ambientale – e quindi il lavoro compiuto dal Ministero dell'ambiente – non ha valore vincolante, significa che essa è, come dire, un *optional*, e sappiamo benissimo che nel nostro paese gli *optional* – soprattutto quando riguardino la difesa ambientale – non vengono presi in considerazione. Ci sembra quindi che ci troviamo di fronte ad un caso tipico di cosmesi ambientale, per far credere che si dà attuazione ad una norma come quella relativa alla valutazione di impatto ambientale, circa la quale siamo in enorme ritardo nel recepire la corrispondente direttiva comunitaria.

In realtà, in concreto non avverrà nulla, se non incoraggiare, con 4-5 miliardi, alcuni studi di ingegneria tra quelli sorti in questi anni (e si sa quali siano questi studi, ed anche a quale area politica di appartenenza facciano riferimento), con riguardo ad interventi della regione Lombardia e per l'elaborazione della valutazione di impatto ambientale: i quali però non avranno assolutamente alcun effetto pratico, come ripeto.

Voglio tuttavia dare atto ai colleghi della maggioranza di aver fatto lo sforzo di « tingersi di verde », di fare cosmesi, in quanto si è passati da un testo del Senato in cui non si poteva nemmeno nominare la valutazione di impatto ambientale – pur prevista dalla normativa in vigore – ad un testo, per così dire, cosmetico. Chiederei pertanto, signor presidente, la votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, per vedere se sia possibile un ulteriore collegamento tra i due testi. Annuncio il voto ovviamente favorevole sul nostro articolo aggiuntivo, e l'astensione – proprio per dare atto dello sforzo quanto meno formale che è stato compiuto – sui due commi di quello del relatore *(Applausi del deputato Tarabini)*. L'onorevole Tarabini mi applaude, e questa è una ulteriore soddisfazione per un lavoro massacrante come quello che stiamo svolgendo sul progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Donati e Andreis 3.04, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Cerutti e Galli 3.05 è stato ritirato.

Poiché l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3. 06, come riformulato, importa il parere della I Commissione affari costituzionali, lo porrò direttamente in votazione, favorevole il Governo, in linea di principio, dopo averne dato, per chiarezza, lettura:

*Dopo l'articolo 3-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*ter.*

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino di cui al precedente articolo 2 e dal piano di ricostruzione e di sviluppo economico di cui al precedente articolo 3, la regione predispone, unitamente alle proposte, gli studi di impatto ambientale ad essi riferiti.

2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, formula ai fini delle successive deliberazioni dell'autorità di bacino e del Consiglio dei Ministri il giudizio di compatibilità ambientale sui programmi di cui al comma 1, nonché l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e successive norme integrative. Si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Per la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 14,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

SERGIO ANDREIS. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori, poiché alcuni colleghi mi hanno chiesto informalmente, al termine della riunione di questa mattina, quali fossero le intenzioni dei deputati del gruppo verde. Ho risposto, e desidero dichiararlo formalmente in questa sede, che riteniamo opportuno cercare un accordo in base al quale a voi possa essere risparmiato il tempo che noi occupiano con i nostri interventi e, a noi, la fatica di parlare alle mura di questa Commissione. L'accordo dovrebbe essere nel senso di stabilire fino a che punto dovrebbe giungere l'esame del provvedimento di legge prima della sessione di bilancio. La nostra proposta è di procedere fino all'approvazione dell'articolo 7 del testo proposto dal relatore, eventualmente anche nel corso della giornata odierna.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Andreis per la proposta avanzata, che credo raccolga l'attenzione di tutti i colleghi anche perché la Commissione è impegnata su più fronti, dovendo risolvere moltissime questioni aperte, la cui soluzione è da più parti sollecitata; come i colleghi sanno, nella seduta di ieri non siamo riusciti a rispettare l'ordine del giorno che era previsto.

Propongo, pertanto, che prima dell'inizio della sessione di bilancio si arrivi all'approvazione degli articoli, rinviando la votazione finale del provvedimento di legge al termine della sessione di bilancio, anche tenendo conto che non sono stati ancora espressi i pareri delle Commissioni I e V. Auspico che, proprio in considerazione dei tanti impegni cui la Commissione deve far fronte, e grazie allo spirito di collaborazione di tutti i presenti, si possa raggiungere un accordo in tal senso.

ANTONIO CEDERNA. Sono favorevole alla proposta del presidente, ritenendo che un'ulteriore riflessione non potrà che consentire un miglioramento sostanziale del testo che, nonostante le modifiche proposte, suscita ancora perplessità. Ad esempio, appare ancora molto sproporzionato lo stanziamento per la Valtellina, zona nella quale sono individuabili tre o quattro punti sui quali intervenire: la Val Malenco, la Frana di Spriano e Val Pola. Si tratta di stanziamenti spropositati, se teniamo presente che il vero problema è non tanto quello della Valtellina, quanto quello di un corretto uso del territorio, per ovviare allo « spensierato » consumo di suoli che è stato compiuto. Occorre dunque affrontare sistematicamente il governo e la gestione ambientale del territorio montano, attuando un'opera di manutenzione e di difesa in quota, attraverso microinterventi di protezione delle aree particolarmente critiche.

Onorevoli colleghi, occorre tener presente che la Valtellina si estende per 321.190 ettari, dei quali 225 mila sono a più di 1500 metri di altitudine: di questi, poi, ben 70 mila raggiungono i 2 mila metri di altitudine, e perciò è lì che occorre intervenire opportunamente.

Purtroppo, mi sembra che il testo in esame sia ispirato dalla logica di interventi pesanti, soprattutto se teniamo conto del fatto che l'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, in nome dell'urgenza svincola in sostanza gli interventi dal piano di bacino; e mentre perdura il colpevole ritardo del Governo per quanto riguarda la riorganizzazione dei servizi tecnici, tutto lascia credere che intanto al Ministero dei lavori pubblici la direzione generale per la difesa del suolo vada preparando massicci interventi idraulici impostati alla vecchia maniera.

Invece, il piano della Valtellina può divenire un piano-pilota, un esempio che valga per ogni altra analoga situazione, e può segnare un salto di qualità superando l'impostazione cantieristico-cementizia, in cui predominano le betoniere.

Tale piano dovrebbe essere predisposto con interventi leggeri, da eseguire – come già ricordato – con le tecniche della bioingegneria, già impiegate nei paesi più avanzati.

Ho già scritto una lettera (che ora invierò) al presidente Botta, chiedendo che la Commissione compia un sopralluogo in Austria, in Svizzera o in Germania. Questa visita deve servire ad impostare il programma di risanamento della Valtellina e la carta del rischio geologico, in cui siano sospese le deroghe agli strumenti urbanistici, ed alla quale anzi dovranno adeguarsi gli strumenti urbanistici dei 76 comuni interessati: strumenti che sappiamo bene di quale qualità scadente siano.

Inoltre, la legge non può non impegnare la regione ad interventi precisi, cioè a rendere vigenti: il piano territoriale, di cui certo dovrà far parte la nuova strada statale n. 38; il piano provinciale di sviluppo; i piani territoriali paesistici; il piano di regolazione delle attività estrattive: tutti strumenti che la regione non ha ancora.

È ovvio poi che la manutenzione del territorio in quota esigerà la costituzione di una agenzia – o altro organo –, di cui è superfluo sottolineare il notevole contributo all'occupazione, specialmente giovanile.

Insomma, il testo in esame deve essere migliorato, in modo che il piano-stralcio di bacino di cui discutiamo possa segnare un salto di qualità per lo sviluppo della zona, e garantire la salvaguardia dell'identità culturale e dell'integrità fisica della valle *(Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, comunista e verde).*

EUGENIO TARABINI. Sappiamo quanto questo provvedimento di legge sia atteso da moltissimo tempo dagli abitanti della Valtellina. Tuttavia, prendendo atto delle valutazioni e del comportamento dei vari gruppi, in particolare di quello verde; considerando che quest'ultimo ha potuto constatare che il provvedimento di legge ha dato grandissima rilevanza, anche sotto il profilo giuridico, ai temi che più

ad esso sono cari, ai campi che il rappresentante del gruppo medesimo ci ha fatto calpestare con notevole intensità in queste settimane, sia pure con grande riluttanza noi democristiani siamo disposti ad accogliere la proposta del presidente. Lo facciamo però se, in quanto accolta da tutti, tale proposta agevoli la discussione e semplifichi i nostri lavori, consentendo una conclusione più rapida e soddisfacente dell'*iter* legislativo.

VINCENZO CIABARRI. Il gruppo comunista prende atto della proposta del presidente e la condivide, pensando che sia importante cercare di presentare un testo meglio impostato, anche se la sua definitiva approvazione slitterà di qualche mese, in conseguenza del previsto calendario dei lavori parlamentari.

Colgo l'occasione per esprimere apprezzamento sulla direzione del tormentato dibattito su questo progetto di legge da parte del presidente Botta. La sua proposta di oggi, la sua mediazione sono coerenti con l'atteggiamento da lui assunto, sempre inteso a garantire momenti di confronto, sia pure difficile, in questa Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ciabarri.

DINO MAZZA. Esprimo il consenso del gruppo socialista sulla proposta del presidente, auspicando che la preliminare approvazione dell'articolato prima dell'inizio della sessione di bilancio non annulli quegli obiettivi di chiarezza e concretezza cui il testo deve rispondere, anche tramite emendamenti che si rendessero necessari, sia pure nel nuovo spirito che mi sembra giusto apprezzare.

Non sono in grado di prevedere in questo momento se un rinvio di qualche mese possa essere utile a migliorare la legge, ovvero se possa mortificarne il contenuto. Se così fosse, farei un'amara esperienza, che spero di poter evitare.

GIORGIO MEDRI. Accolgo la proposta del presidente, sia pure con qualche riluttanza in più rispetto agli altri colleghi della maggioranza. Non sorprenda che proprio chi ha avanzato le critiche più forti assuma tale atteggiamento. Il fatto è che, nel corso delle ultime settimane, ho potuto verificare che con la buona volontà, con l'intelligenza e con la disponibilità si possono ottenere notevoli risultati e credo perciò che oggi vi siano le condizioni per migliorare il testo in esame e giungere all'approvazione definitiva del progetto di legge.

Sono sempre contrario ai rinvii quando intravedo la possibilità di concludere l'esame del provvedimento di legge. Tuttavia, rendendomi conto che i tempi della sessione di bilancio sono stringenti, e poiché nel caso di specie un rinvio può aiutare a compiere ulteriori passi in avanti, non mi oppongo, pur ribadendo la mia personale impressione che vi siano le condizioni per giungere rapidamente all'approvazione della legge, come ci eravamo impegnati a fare.

PRESIDENTE. Proseguiamo dunque l'esame del testo unificato. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Difesa del suolo e delle acque).

1. Nell'ambito delle previsioni del piano-programma e per le finalità dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione:

a) determina nell'ambito degli interventi urgenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 31 della legge sopracitata e sino alla concorrenza di lire 250 miliardi, i lavori da eseguirsi con carattere di assoluta priorità;

b) propone, entro sei mesi, all'autorità di bacino gli schemi previsionali e programmatici dei sub-bacini;

c) trasmette alla medesima autorità di bacino i risultati degli studi e delle ricerche necessari per la redazione del piano di bacino. Gli interventi di cui alla

precedente lettera *a)* sono deliberati dalla regione e sono immediatamente eseguibili.

2. I sub-bacini di cui all'articolo 2 e all'articolo 15 sono delimitati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal comitato istituzionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Per le finalità di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con particolare riferimento ad interventi di manutenzione preventiva del territorio montano, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

4. Per le finalità di cui alla lettera *h)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nel sub-bacino dell'Adda, anche per individuare e rimuovere le cause dell'eutrofizzazione e salvaguardare le acque del lago di Como a fini idropotabili, è riservata una quota non inferiore a lire 50 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

5. Per le finalità di cui alla lettera *c)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare per consentire la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione delle opere di protezione, con riguardo specifico alla città di Como, è riservata una quota di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei sub-bacini dell'Adda, del Brembo e dell'Oglio e i relativi disciplinari sono adeguati per le finalità di cui alla lettera *i)* dell'articolo 3 della legge del 18 maggio 1989, n. 183.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge 18 maggio 1989, n. 183, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto ENEL di Monastero nei comuni di Ardenno, Colorina e Forcole.

8. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

9. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ENEL rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della medesima legge.

10. Per le finalità di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione dello schema dei sub-bacini ai sensi della presente legge, non è consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti.

11. In attesa e anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere cinque unità di personale tecnico specializzato da assegnare a una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. All'onere del presente articolo, ivi compreso quello per l'istituzione e funzionamento delle sezioni, valutato in lire 250 milioni annui, si procede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

12. In attuazione dell'articolo 31, lettera *a)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schemi di cui al presente articolo.

13. Una quota del 10 per cento delle disponibilità destinate ai sub-bacini di cui all'articolo 2 in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, è destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano.

Il relatore, onorevole Martuscelli, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Concessioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini dell'Adda, del Brembo e dell'Oglio e i relativi disciplinari sono adeguati per le finalità di cui alla lettera *i*) dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto ENEL di Monastero nei comuni di Ardenno, Colorina e Forcole.

3. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ENEL rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della medesima legge.

4. 1

A tale emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: Oglio *aggiungere le seguenti:* qualora previsti dal piano di bacino ed a esso funzionali.

0. 4. 1. 1.

Andreis.

Al comma 1, dopo la parola: adeguati *aggiungere le seguenti:* a cura dell'autorità di bacino.

0. 4. 1. 2.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: In attesa di tale studio l'esercizio della centrale ENEL di Monastero è sospeso.

0. 4. 1. 3.

Ciabarri, Cederna, Boselli, Sapio, Serafini.

Al comma 3, dopo la parola: Po *aggiungere le seguenti:* nei territori di cui all'articolo 1 limitatamente alla Valtellina.

0. 4. 1. 4.

Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere la parola: grandi.

0. 4. 1. 5.

Andreis.

Al comma 4, aggiungere all'inizio le parole: Limitatamente alla Valtellina e fino all'approvazione del piano di bacino.

0. 4. 1. 6.

Medri.

Al comma 4, sostituire le parole: della facoltà prevista dall'articolo 1 della medesima legge *con le seguenti:* delle facoltà previste dalla medesima legge.

0. 4. 1. 7.

Andreis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'interno del piano di cui all'articolo 3, la regione elabora appositi

studi per la verifica dello stato e funzionalità degli impianti di derivazione, adduzione e accumulo di acque insistenti sui territori interessati al fine di accertarne la tenuta e sicurezza in caso di piene o eventi straordinari con riguardo alla valutazione di ogni possibile rischio per gli insediamenti abitativi interessati.

0. 4. 1. 8.

Andreis.

SERGIO ANDREIS. Ritiro i subemendamenti 0.4.1.1, 0.4.1.7 e 0.4.1.8.

GIORGIO MEDRI. Ritiro il subemendamento 0.4.1.6 presentato al fine di non far assumere una decisione prima che fosse acquisita la documentazione specifica. Poiché mi è stato fatto presente che la Valtellina è sufficientemente sfruttata dal punto di vista idroelettrico, fidandomi di tali notizie, rinuncio alla modifica proposta.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Sono contrario ai subemendamenti Ciabarri ed altri 0.4.1.3 e Andreis 0.4.1.5.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole ai subemendamenti del relatore 0.4.1.2 e 0.4.1.4, contrario al subemendamento Ciabarri ed altri 0.4.1.3 e al subemendamento Andreis 0.4.1.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.4.1.2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Ciabarri ed altri 0.4.1.3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.4.1.4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Andreis 0.4.1.5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

VINCENZO CIABARRI. I deputati del gruppo comunista voteranno a favore dell'articolo, che contiene norme di grande rilievo, da essi insistentemente richieste anche durante il dibattito al Senato. Tali norme recepiscono in gran parte gli orientamenti espressi in sede di Conferenza regionale sulle acque, nel corso della quale è stata messa a fuoco questa tematica, decisiva per l'assetto ambientale e territoriale della Valtellina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4, favorevole il Governo, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Formazione del programma).

1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano-programma gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

2. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale.

Il relatore, onorevole Martuscelli, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 5:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Formazione del piano di ricostruzione socio-economica).

1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione

del piano gli organi e i servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

2. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale.

5. 1.

Il Relatore.

Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 5. 1, sostituire la rubrica con la seguente:

Norme per la formazione e l'attuazione degli stralci e del piano di ricostruzione e di sviluppo.

0. 5. 1. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 5. 1, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Analogamente la regione Lombardia fornisce all'Autorità di bacino, ai fini della recezione degli stralci di cui al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi utili acquisiti dagli studi compiuti. A sua volta l'Autorità di bacino, ai fini delle sue determinazioni, procederà alle opportune consultazioni con la regione e con gli enti locali.

0. 5. 1. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 5. 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi, nonché alle Comunità montane.

2-*ter*. Tutti gli atti devono essere pubblici. I contributi concessi a qualsiasi titolo dovranno essere resi noti mediante pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* dalla regione Lombardia e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

0. 5. 1. 3.

Il Relatore.

All'emendamento 5. 1, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

2-*quater*. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica dovrà essere data particolare considerazione, segnatamente nelle aree protette, al possibile impiego delle tecniche di bioingegneria.

2-*quinquies*. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1-*bis* verranno individuate le opere da sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale.

0. 5. 1. 4.

Il Relatore.

All'emendamento 5. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrato di lire 7 miliardi per le indagini, le ricerche e gli studi tecnici e cartografici necessari per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1.

0. 5. 1. 5.

Galli.

All'emendamento 5. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per l'attività di rilevamento e monitoraggio, a cura del servizio geologico regionale, è autorizzato a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge, uno stanziamento a favore della regione Lombardia, di importo pari a lire 5 miliardi,

in ragione di un miliardo per gli anni 1990-1994.

0. 5. 1. 6.

Galli.

GIANCARLO GALLI. Ritiro il mio subemendamento 0.5.1.5.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sul subemendamento Galli 0.5.1.6.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anch' io mi dichiaro favorevole a questo subemendamento, nonché ai subemendamenti ed all'emendamento interamente sostitutivo, presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.5.1.1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.5.1.2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.5.1.3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Il subemendamento del relatore 0.5.1.4 risulta precluso dalla precedente votazione dell'articolo aggiuntivo 3.06.

Pongo in votazione il subemendamento Galli 0.5.1.6, favorevole il Governo.

(È approvato).

Poiché l'approvazione dell'emendamento del relatore 5. 1 importa una variazione di spesa, lo pongo in votazione, favorevole il Governo, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Gli onorevoli Sapio, Serafini e Ciabarri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Per gli interventi e le opere da realizzarsi in attuazione della presente legge è vietata la cessione dei lavori ai sensi dell'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (e). Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ribasso di appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 15 per cento. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 30 per cento dell'importo aggiudicato.

2. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi e delle opere agli enti locali e a loro consorzi.

3. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ed enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi di cui alla presente legge dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia e della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. L'autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentano al Parla-

mento una relazione annuale sull'attuazione della presente legge.

5. 01.

Poiché questo articolo aggiuntivo tratta la materia dei subappalti, per la quale siamo in contatto con la Commissione giustizia per l'espressione di un parere, propongo di accantonarne la discussione, al fine di dar modo al relatore di valutare meglio la stesura del testo, per evitare eventuali incongruenze.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Sono d'accordo, signor presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo Sapio ed altri 5.01 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Approvazione del piano-programma).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la regione adotta il piano di ricostruzione e sviluppo e, contestualmente, propone all'autorità di bacino gli schemi previsionali e programmatici dei sub-bacini di cui al precedente articolo 4, lettera *b).*

2. Entro i successivi tre mesi l'autorità di bacino adotta gli schemi previsionali e programmatici.

3. Il piano-programma, comprendente il piano di ricostruzione e sviluppo economico e gli schemi previsionali e programmatici è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano così approvato è vincolante per tutti i soggetti interessati.

5. Gli schemi previsionali per i subbacini di cui alla presente legge hanno il valore e producono gli effetti di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Il piano-programma è sottoposto a revisione annuale secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 2.

Andreis.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle nuove imprese che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 e che rientrano nei criteri e nelle localizzazioni che a tal fine sono disposti nel piano di cui all'articolo 3, è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo

1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dalle precedenti disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1977, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1977, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere erogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 6.1, comma 1, sostituire le parole da: Alle nuove imprese *fino a:* all'articolo 3 *con le seguenti:* Alle imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche ricettive, insediate nei territori di cui all'articolo 1 alla data del 19 settembre 1987.

0. 6. 1. 2

Andreis.

All'emendamento 6.1, sopprimere il comma 2.

0. 6. 1. 3

Andreis.

All'emendamento 6.1, sopprimere il comma 3.

0. 6. 1. 4

Andreis.

All'emendamento 6.1, comma 4, sopprimere le parole dall'inizio fino a: amministrazione comunale.

0. 6. 1. 5

Andreis.

All'emendamento 6.1, sopprimere il comma 4.

0. 6. 1. 6

Andreis.

All'emendamento 6.1, comma 4, sostituire le parole: destinate ad insediamenti produttivi *con le altre:* derivanti dal riassetto fondiario, *e sopprimere le parole da:* Salvo il caso *fino a:* dall'acquisto.

0. 6. 1. 7

Andreis.

All'emendamento 6.1, comma 4, dopo le parole: amministrazione comunale, *aggiungere le seguenti:* la quale in ogni caso verifica e riferisce all'Ufficio tecnico erariale sulla avvenuta costruzione entro il termine previsto.

0. 6. 1. 8

Andreis.

All'emendamento 6.1, comma 5, sostituire la cifra: 1993 *con l'altra:* 1994.

0. 6. 1. 9

Il Relatore.

All'emendamento 6.1, comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* 31 dicembre 1990.

0. 6. 1. 10

Andreis.

All'emendamento 6.1, sopprimere il comma 6.

0. 6. 1. 11

Andreis.

SERGIO ANDREIS. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 6.2 e tutti i miei subemendamenti.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Il subemendamento che ho presentato al comma 5 del mio emendamento 6.1, interamente sostitutivo, risponde ad una condizione espressa, nel suo parere, dalla V Commissione bilancio.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono favorevole all'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.6.1.9.

(È approvato).

Poiché l'approvazione dell'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo, importa una variazione di spesa, lo pongo in votazione in linea di principio, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Attuazione del piano-programma).

1. Ove per l'attuazione del piano-programma sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più soggetti, la regione propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza. Gli interventi individuati dal piano sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di competenza dello Stato del piano-programma, il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega il ministro competente, convoca entro dieci giorni dalla data di presentazione dei progetti, una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni. Per la realizzazione di tutte le altre opere la conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale e in tal caso il giudizio

di compatibilità ambientale, ove richiesto, viene espresso con applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 377, da parte della regione Lombardia in luogo del Ministro dell'ambiente, intendendosi sostituito il Ministro dell'ambiente con il presidente della giunta e garantendo, comunque, la partecipazione al procedimento di almeno un rappresentante del predetto Ministro.

2. Le conferenze adottano i progetti esecutivi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali e sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso, e si esprimono entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti eccezione fatta per i progetti riguardanti opere che ricadono nelle aree dei parchi e riserve.

4. Le opere sono appaltate dagli enti competenti secondo le procedure ordinarie accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi della legge del 17 febbraio 1987, n. 80.

5. Solamente in casi eccezionali di riscontrata imprevedibilità il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati nel rispetto della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi.

7. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia e della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

Andreis.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Finanziamenti agevolati).

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, alle imprese che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 6, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli Istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in

quanto compatibili: in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 3, 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

6. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del *leasing* finanziario.

7. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

7. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 7. 1, comma 1, aggiungere, dopo la parola: imprese, *le seguenti:* rientranti nei criteri a tal fine dettati dal piano.

0. 7. 1. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 7. 1, comma 1, aggiungere, dopo la parola: imprese, *le seguenti:* già presenti sul territorio alla data del 19 settembre 1987.

0. 7. 1. 3.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, comma 1, sostituire le parole: articolo 9, comma 5, *con le seguenti parole:* articolo 6, comma 5.

0. 7. 1. 4.

Il Relatore.

All'emendamento 7. 1, comma 1, sostituire le parole: 70 per cento, *con le seguenti:* 50 per cento.

0. 7. 1. 5.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, comma 1, sostituire le parole: 40 per cento, *con le seguenti:* 20 per cento.

0. 7. 1. 6.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, comma 2, sostituire la cifra: 100 *con la seguente:* 50.

0. 7. 1. 7.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, comma 5, sostituire la parola: dieci, *con la seguente:* venti.

0. 7. 1. 8.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, sopprimere il comma 6.

0. 7. 1. 9.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è soggetta alla verifica della esistenza e titolarità di ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalle normative in materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio delle attività d'impresa per cui è richiesto il beneficio.

0. 7. 1. 10.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non si concedono alle imprese che non possano attestare la conformità degli impianti e dei manufatti edilizi alla normativa antinquinamento ed urbanistica.

0. 7. 1. 11.

Andreis.

All'emendamento 7. 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non si concedono alle imprese condannate con sentenza passata in giudicato per reati commessi in violazione di norme a tutela dell'ambiente, nonché alle imprese che non possano attestare la conformità dei propri impianti e dei manufatti edilizi alla normativa antinquinamento ed urbanistica.

0. 7. 1. 12.

Andreis.

SERGIO ANDREIS. Ritiro il mio emendamento 7.2, nonché i miei subemendamenti 0.7.1.5, 0.7.1.3, 0.7.1.6, 0.7.1.7, 0.7.1.8 e 0.7.1.9. Per quanto riguarda i commi aggiuntivi, invito il relatore a considerare che si tratta di norme che limitano la concessione dei finanziamenti ad aziende in regola con determinate normative ambientali. Auspico quindi che tali richieste, che giudico ragionevoli, possano essere accolte dal relatore e dal Governo.

GIORGIO MEDRI. È mia opinione che i tre commi aggiuntivi possano essere accettati e che vadano esaminati globalmente.

GIANCARLO GALLI. Anch'io ritengo che i tre commi potrebbero essere coordinati, per diventare un unico subemendamento.

EUGENIO TARABINI. Vorrei invitare la Commissione a riflettere, perché le imprese già devono aspettare la presentazione del piano. Questo deve dettare determinati criteri di orientamento, indicando priorità e preferenze per gli insediamenti, al fine di risolvere quei problemi che le norme in questione molto probabilmente tendono a superare. Quindi, si creerebbe un ulteriore aggravio e complicazione di natura burocratica. Non si può, infatti, subordinare in tal modo il rilascio di una concessione ad una verifica che deve essere effettuata dall'ufficio delle imposte. Ciò comporterebbe anche un notevole onere per gli organi di Mediocredito; infatti, nel momento in cui si parla di « ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalle normative in materia urbanistica e ambientale », si entra nella competenza delle autorità preposte alla tutela del settore urbanistico e ambientale, mentre non si incide sulle funzioni degli organi chiamati ad erogare il credito.

Esprimo, pertanto, un giudizio negativo su tutti e tre i subemendamenti, in quanto complicano inutilmente una materia che è già stata esaurientemente disciplinata.

GUIDO D'ANGELO. I subemendamenti di cui ci stiamo occupando non possono essere trattati tutti alla stessa stregua anche perché, a mio avviso, le preoccupazioni espresse dal collega Tarabini sono eccessive, soprattutto in relazione alla proposta di subordinare l'erogazione dei finanziamenti alla presenza delle autorizzazioni necessarie per eseguire le opere. A mio avviso, infatti, gli istituti di credito hanno il diritto di sapere se l'opera da essi finanziata sia stata o meno autorizzata. Tuttavia, l'esistenza di tale autorizzazione deve ritenersi sufficiente, in quanto non si può pretendere addirittura l'attestazione di conformità, che rappresenterebbe una sorta di « prova diabolica »: essa, infatti, è implicita nell'esistenza stessa delle autorizzazioni, sulle quali l'ente di credito può esercitare una verifica. In conclusione, ritengo che sia giusto inserire nella norma in questione un meccanismo di verifica delle autoriz-

zazioni; il secondo tipo di verifica, invece, può essere considerato assorbito dal primo.

Per quanto concerne, invece, la terza verifica proposta, cioé quella attinente all'esistenza o meno di reati commessi in violazione di norme a tutela dell'ambiente, ritengo che si tratti di una norma inaccettabile, in quanto contrasta con i princìpi generali del nostro ordinamento. Sarebbe, infatti, la prima volta che si introduce una disposizione di tal genere (che oltretutto varrebbe esclusivamente per la Valtellina), anche in considerazione del fatto che tra i reati contemplati dalla norma rientrerebbero addirittura le contravvenzioni in materia urbanistica. Potrebbe verificarsi, quindi, il caso di un'impresa che, avendo subìto molti anni fa un'ammenda per aver operato in parziale difformità dalla legge urbanistica, si vedrebbe negata l'autorizzazione.

In conclusione, condivido il subemendamento Andreis 0.7.1.10 che, a mio avviso, assorbe anche lo 0.7.1.11, mentre il subemendamento 0.7.1.12 è inaccettabile, in quanto contrasta con i princìpi generali dell'ordinamento.

PRESIDENTE. Per quanto concerne il subemendamento Andreis 0.7.1.12, che ha destato forti perplessità, si potrebbe approvarlo in via di principio, per poi trasmetterlo alla Commissione giustizia per il parere.

SERGIO ANDREIS. Condivido la sua opinione, signor presidente, mentre contesto le affermazioni del collega D'Angelo, anche perché due anni fa la Commissione lavoro della Camera approvò una norma in base alla quale la fiscalizzazione degli oneri sociali non poteva essere applicata nei confronti delle imprese che avevano riportato condanne penali per reati commessi in violazione di norme a tutela dell'ambiente.

Propongo, pertanto, di accogliere la proposta del presidente di approvare i subemendamenti in via di principio e di inviarli alla Commissione giustizia per il parere.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Andreis 0.7.1.10, a condizione che vi sia inserita la frase « da parte degli organismi competenti », dopo le parole: « è soggetta alla verifica ».

SERGIO ANDREIS. Accolgo l'indicazione del relatore.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole al primo subemendamento Andreis nella nuova formulazione.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore*. Sono contrario ai subemendamenti Andreis 0.7.1.11 e 0.7.1.12.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole ai due subemendamenti del relatore, 0.7.1.2 e 0.7.1.4. Esprimo invece parere contrario sul subemendamento Andreis 0.7.1.11, e mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il subemendamento Andreis 0.7.1.12.

PRESIDENTE Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.7.1.2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.7.1.4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Andreis 0.7.1.10, con la modifica proposta dal relatore ed accolta dal proponente, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Andreis 0.7.1.11, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

SERGIO ANDREIS. Ritiro il mio subemendamento 0.7.1.12.

MASSIMO SERAFINI. Faccio mio questo subemendamento, signor presidente.

EUGENIO TARABINI. Nel subemendamento di cui ci stiamo occupando si parla di imprese come imputati: dichiaro quindi che voterò contro di esso, condividendo anche le giuste considerazioni fatte dall'onorevole D'Angelo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Serafini 0.7.1.12, sul quale il relatore ha espresso parere contrario ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Poiché l'approvazione dell'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo, importa una variazione di spesa, lo pongo in votazione in linea di principio, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Studi e ricerche).

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrato di lire 7 miliardi per le indagini, le ricerche e gli studi tecnici e cartografici necessari per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1.

Il relatore, onorevole Martuscelli, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Fondo finanza locale).

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è incrementato per l'anno 1989 dal complessivo importo di lire 20 miliardi quale contributo straordinario, da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del piano-programma e dei progetti operativi ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione Lombardia.

4. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

8. 1.

A tale emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 8. 1, sostituire la rubrica con la seguente:

Disposizioni per gli enti locali.

0. 8. 1. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 8. 1, comma 3, sopprimere la parola: programma *e aggiungere, dopo le parole:* Cassa depositi e prestiti,

le seguenti: anche in deroga alle norme di statuto.

0. 8. 1. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 8. 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La Cassa depositi e prestiti verifica la certificazione comprovante il rispetto della normativa vigente in tema di tutela ambientale.

0. 8. 1. 3.

Andreis.

SERGIO ANDREIS. Ritiro il mio subemendamento 0.8.1.3.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono favorevole all'emendamento interamente sostitutivo 8.1 ed al subemendamento 0.8.1.1, presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.8.1.1, favorevole il Governo.

(È approvato).

SERGIO ANDREIS. Vorrei invitare il relatore a ritirare il suo subemendamento 0.8.1.2, così come io ho ritirato il mio.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* D'accordo, lo ritiro.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, faccio mio questo subemendamento. Al comma 3, cui esso si riferisce, si prevede un accordo tra la Cassa depositi e prestiti e la regione, per il finanziamento, da parte della Cassa medesima, di opere di competenza degli enti locali e rientranti nel piano-programma.

Ad esempio, la Cassa depositi e prestiti non finanzia gli acquedotto extraurbani in base al suo ordinamento. Sarà in concreto il piano-programma, in accordo con la Cassa medesima, a stabilire quali mutui debbano essere concessi.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si rimette alla Commissione, per quanto riguarda il subemendamento Tarabini 0.8.1.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Tarabini 0.8.1.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, interamente sostitutivo, con le modifiche testé apportate, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, ivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonché quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione di imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai

sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dai commi 1 e 2 si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1977, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1977, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere erogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonché il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese, di cui al comma 1 del presente articolo in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 2.

Ciabarri, Boselli, Serafini, Andreis.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.
(Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca).

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Per lo stesso periodo di tempo sono rinnovati i contratti scaduti nel corso dell'anno 1989. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano-programma di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, la regione Lombardia può procedere all'istitu-

zione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

9. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 9. 1, sopprimere il comma 1.

0. 9. 1. 2.

Andreis.

All'emendamento 9. 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purché stipulati successivamente alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano-programma di cui all'articolo 2 della presente legge.

0. 9. 1. 3.

Il Relatore.

All'emendamento 9. 1, comma 1, sostituire le parole: tre anni, *con le seguenti:* due anni.

0. 9. 1. 4.

Andreis.

All'emendamento 9.1, sopprimere il comma 2.

0. 9. 1. 5

Medri.

All'emendamento 9.1, comma 2, sostituire le parole: può procedere, *con le seguenti:* procede.

0. 9. 1. 6.

Andreis.

SERGIO ANDREIS. Ritiro i miei tre subemendamenti.

PAOLO MARTUSCELLI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento Ciabarri ed altri 9.2 ed al subemendamento Medri 0.9.1.5. Ricordo che ho presentato il subemendamento 0.9.1.3 in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione lavoro.

FRANCESCO CURCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Ciabarri ed altri, soppressivo dell'articolo 9; è contrario al subemendamento Medri 0.9.1.5 e favorevole all'emendamento 9.1 ed al relativo subemendamento 0.9.1.3, presentati dal relatore.

SERGIO ANDREIS. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento Ciabarri ed altri 9.2, soppressivo dell'intero articolo 9.

GIUSEPPE CERUTTI. Vorrei far presente che il comma 2 dell'articolo in esame, per il riferimento ad un istituto di ricerca, ha costituito materia di un emendamento già presentato dall'onorevole Cederna e poi respinto. Ritengo perciò che quel comma non sia ammissibile.

DINO MAZZA. Sono di diverso avviso rispetto all'onorevole Cerutti, in quanto questo comma non si configura come un emendamento, bensì come la riproposizione del testo originario. Insisto perciò affinché si proceda alla votazione per parti separate, secondo la richiesta dell'onorevole Andreis.

PRESIDENTE. La Commissione deve esprimersi sull'intera soppressione del testo; successivamente passeremo alla votazione del subemendamento del relatore sostitutivo del comma 1.

Pongo in votazione l'emendamento Ciabarri ed altri 9.2, contrario il relatore

e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.9.1.3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Medri 0.9.1.5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, con la modifica testé apportata, favorevole il Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato, compatibilmente con l'inizio della sessione di bilancio, alla seduta di martedì 21 novembre 1989, alle ore 12,30.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 21 dicembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO